



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.	100
Del	03-09-19

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI
FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI PER IL MANDATO
AMMINISTRATIVO 2019 /2024 -
DEVOLUZIONE DI PARTE DEI COMPENSI
SPETTANTI .

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di settembre alle ore 17:00, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si é riunita con la presenza dei Signori:

FEDERICI FRANCESCO	P	SINDACO	
FALCHI PAMELA	P	VICE SINDACO	
GUBBIOTTI PIERPAOLO	P	ASSESSORE	
VALLI FRANCO	P	ASSESSORE	
TITANI CHIARA	P	ASSESSORE	

Presenti n	5	Assenti n.	0
------------	---	------------	---

Partecipa il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO

Il Presidente Signor FEDERICI FRANCESCO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 82 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al sindaco, ai presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che il comma 8 del citato art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;
- il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio e tuttora vigente, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
- l'art.2 del DM 119/2000 prevede altresì i criteri per l'applicazione di maggiorazioni del 2% e del 3% al verificarsi di determinate condizioni di bilancio, nonché del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione (comuni "turistici");
- con delibera n. 3/2015 la sezione autonomie della Corte dei Conti ha affermato che l'art. 76 del D.L. 112/2008 ha abrogato l'art. 11 del D.M. 119/2000 che prevedeva la possibilità di aumento discrezionale delle indennità di funzione degli amministratori, ma non l'art. 2 del medesimo D.M.
- con delibera n. 3/2018 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana ha di fatto confermato quanto stabilito dalla sezione autonomie con la deliberazione 3/2015 riportandone espressamente il deliberato che recita..."...alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo e deliberazione n. 1/2012; Sezione delle autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lettere a), b) e c) del D.M. 119/2000. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che "trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lettera a) e della virtuosità dell'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lettera b), sia alla spesa corrente pro capite (lettera c) **la sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta di anno in anno e certificata da un'apposita deliberazione, anche limitata allo scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge...**" in oltre "... in occasione di tale verifica gli enti non devono limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un accertamento in termini di effettività circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua dei principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze del bilancio....";
- con delibera n. 1/2012 la sezione riunite della Corte dei Conti ha stabilito che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli Enti Locali, fino all'emanazione del suddetto Decreto, rimane quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 (vale a dire l'ammontare risultante alla data del ossia il 25/6/2008) ridotto del 10%, così come previsto dall'art. 1 comma 54 della L. 23/12/2005 n. 266



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

CONSTATATO:

- che sulla base del citato decreto per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti le indennità massime sono così determinate:

- Indennità di funzione mensile del Sindaco €. 2.169,12 ;
 - - Indennità di funzione mensile Vicesindaco €.433,82 (20% dell'indennità di funzione del Sindaco);
 - - Indennità di funzione Assessori €. 325,37 (15% dell'indennità del Sindaco);
- Tali indennità, ai sensi della citata L. 266/2005, devono essere decurtate del 10%

RILEVATO altresì che:

- con DGC n. 69/2014 venivano stabilite le indennità di cui trattasi ai sensi del comma 136 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 che così dispone:

“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti” ;

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con parere espresso con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, ha precisato che

- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc.) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica (punto 2 del deliberato);
- gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del DM. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (punto 4 del deliberato).
- La deliberazione mantiene pertanto al di fuori del principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014 le spese per le indennità di funzione, che vengono equiparate, proprio perché non oggetto di riduzione, agli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del Tuel, il cui computo è escluso dalla stessa norma (punto 3 del deliberato).

Conseguentemente, il criterio dell'invarianza della spesa”, non è più applicabile in materia di indennità degli amministratori .

- il principio di “invarianza della spesa”, in materia di rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (esula dalla presente deliberazione, per competenza, le spettanze per i “gettoni di presenza” dei consiglieri - che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica) di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMI “, come risultante da impegno di spesa di cui al Rendiconto 2014 (anno di entrata in vigore della L. 56/2014) è stata pari ad € 1.720,00 e non dovrà, annualmente, essere superata.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DATO altresì **ATTO** che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di Sindaco e degli Assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente, in base a quanto disposto dall'art. 82 comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 di modifica dell'art. 16, comma 17, della legge 148 del 14 settembre 2011, per il Comune di Massa Martana, che conta al 31.12.2018 n. 3682 abitanti, la Giunta comunale è composto, oltre al Sindaco, da quattro assessori e che pertanto la composizione della giunta è variata in aumento;

ATTESO che con le elezioni dello scorso maggio si è rinnovato il mandato amministrativo e che con provvedimento. 9 del 12/06/2019 il sindaco ha provveduto alla nomina della giunta e del vicesindaco;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle indennità di funzione per Sindaco e Assessori Comunali alla luce delle norme e degli indirizzi interpretativi sopra citati

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.M. 119/2000 prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'Ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali nei quali la popolazione residente sia incrementata di almeno il 30%;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica risultante dalla tabella b) allegata al D.M.;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente media pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica risultante dalla tabella c) allegata al D.M.;
- d) le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili;

VISTE le tabelle allegate al sopra richiamato DM 119/2000:

- la tabella b) da cui risulta che la media regionale delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate, per fasce demografiche per l'Umbria relativa alla popolazione del nostro Ente è 0,39
- la tabella c) da cui risulta che la spesa corrente media pro-capite è pari a € 575,43

VERIFICATI i seguenti indicatori finanziari relativi al consuntivo 2018:

- rapporto entrate proprie (TIT. I + III) su totale delle entrate = 0,36
- spesa corrente pro-capite (rapporto spesa corrente/popolazione) = 914,96 euro,

DATO ATTO pertanto che non è possibile prevedere le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), mentre si può applicare la maggiorazione di cui alla lettera c);

RAMMENTATO

- che le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che a norma dell'art.10 del DM n.119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco *"...è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno"* e che, al fine di dare



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

applicazione alla norma richiamata, ogni anno verrà accantonata, quale residuo, la relativa somma spettante;

- che il testo dell'art.82 del D.Lgs n.267/2000, come riformato dal D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008, esclude la previgente facoltà di incremento discrezionale delle indennità, come disciplinato in via attuativa dall'art.11 del citato DM 119/2000;

- che la riduzione del 10% delle indennità, prevista dall'art.1, comma 54, della Legge n.266/2005 (finanziaria 2006) è stata applicata con l'entrata in vigore nella norma, senza subire, da allora, alcuna variazione;

- che sulle due questioni - riduzione del 10% e facoltà di aumento discrezionale - è intervenuta la Corte dei Conti a Sez. Riunite, delibera n.1/2012 per ribadire il carattere strutturale e non contingente della riduzione e, d'altro canto, per affermare che gli importi spettanti agli amministratori "restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del D.L. n.112/2008";

DATO ATTO inoltre che è volontà del Sindaco e degli altri componenti della Giunta di devolvere parte del proprio compenso a favore di un fondo da destinare ai servizi sociali; fondo sul quale potranno confluire anche donazioni da parte di privati cittadini;

RITENUTO quindi in questa fase di stabilire la misura della riduzione volontaria dell'indennità che sarà pari ad € 70,00 mensili per il Sindaco e pari ad € 20,00 mensili per gli altri componenti unitamente alla quota di maggiorazione determinata ai sensi dell'art.2 lettera c) del DM 119/2000;

DATO ATTO che:

- Pertanto, dal quadro normativo emergente, risulta applicabile la seguente ricostruzione sistematica del calcolo delle indennità spettanti agli amministratori del Comune di Massa Martana

- punto di partenza sono le indennità base previste dal D.M. 119/2000 per la fascia demografica di riferimento;

- le indennità base sono aumentate del 2% in quanto applicabile e non discrezionali;

- la riduzione del 10% è implicitamente operante in quanto "cristallizzata" negli importi base del citato DM 119/2000, rideterminati ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n.266/2005 (finanziaria 2006)

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

AD unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di stabilire la misura dell'indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Comunali come dal prospetto sopra riportato;

Amministratore	Misura base D.M. 4.4.2000 n. 119 per i comuni della	Riduzione del 10% L. 266/2005.	Aumento 2% DM 119/2000	TOTALE
----------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

	fascia demografica da 3000 fino a 5000 abitanti.		(art. 2, lett. c)	
Sindaco	€ 2.169,12	€ 1.952,21	39,04	1.991,25
Vicesindaco	€ 433,82	€ 390,44	7,81	398,25
assessori	€ 325,37	€ 292,83	5,86	298,69

2) di dare atto che si provvederà ad effettuare la verifica della sostenibilità degli aumenti previsti dall'art. 2 lettere b) e c) del DM 119/2000 a seguito della chiusura del conto del Bilancio 2019;

3) di dare atto che l'indennità di cui sopra sarà ridotta al 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa per mandato politico";

4) Per il principio di “invarianza della spesa”, ai sensi del comma 136, dell’art. 1 della L. n. 56 del 07/04/2014, per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, non dovrà superare, annualmente, la somma di € 1.720,00

5) Di stabilire la misura della riduzione volontaria dell’indennità che sarà pari ad € 70,00 mensili per il Sindaco e pari ad € 20,00 mensili per gli altri componenti da accantonare mensilmente in un fondo da destinare ai servizi sociali ed inoltre di destinare al medesimo fondo anche la maggiorazione spettante ai sensi dell’art.2 lettera c) del D.M. 119/2000 come sopra determinata, dando mandato all’Ufficio del Personale di effettuare la ritenuta mensile direttamente all’atto dell’erogazione dell’indennità stessa;

6) di dare atto che la spesa complessiva annua è stata regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2019/2021;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 98 DELL'ANNO 09-08-2019 FORMULATA
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 03-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 03-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
FEDERICI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*